



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "J. SANNAZARO"
OLIVETO CITRA (SA)

Via F. Cavallotti, 15 - Tel. 0828/793037

cf. 82005110653 - C.M. SAIC81300D

e-mail: SAIC81300D@ISTRUZIONE.IT SITO INTERNET: WWW.OLIVETOCITRAIC.GOV.IT

PEC: SAIC81300D@PEC.ISTRUZIONE.IT



Circolare	N.	10
-----------	----	----

Prot.n. 0003243-IV.8

Oliveto Citra, 20.09.2024

Al personale scolastico
Al DSGA
Atti/albo/sito web

Oggetto: disposizioni in merito al divieto di fumo.

L'Istituto Comprensivo Jacopo Sannazaro di Oliveto Citra (Sa) si impegna a:

- far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n.584 e successive modifiche e integrazioni¹), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema di educazione alla salute e corretti stili di vita, opportunamente integrate nel Piano di Offerta Formativa (PTOF) di questo Istituto, previste dalle nuove Linee Guida per l'Educazione Civica;
- favorire il processo di integrazione tra enti e soggetti diversi (Genitori e Comunità Locale compresi) nella realizzazione delle stesse;
- dare visibilità alla politica sul fumo adottata esponendo manifesti e materiale vario di informazione e sensibilizzazione.

Nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- Art. 32 della Costituzione italiana
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 "divieto di fumare in determinati locali pubblici" Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 "interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo";
- Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 "attuazione dell'art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori";
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute "indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori";
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 "le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall'art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %;
- Legge 18 marzo 2008, n. 75 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003";

- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, (Convertito in legge dalla L. 8 novembre 2013, n. 128).
art. 4 “Tutela della salute nelle scuole”
Comma 1 – il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
Comma 2 – è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie...;
Comma 3 – chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;
Comma 4 – i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;
- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).
- Decreto MIM n.183/2024 Adozione delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica sono emanate le seguenti **disposizioni di divieto**, in considerazione dell’interesse primario inerente la tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell’Istituto Comprensivo Jacopo Sannazaro, sancito dall’art.32 della Costituzione nonché dal Decreto Legislativo 81/2008 e smi ecc..

Locali soggetti al divieto di fumo

E’ stabilito il divieto di fumo in tutti i locali di ogni plesso dell’Istituto Comprensivo Jacopo Sannazaro di Oliveto Citra, tale divieto è esteso anche a tutte le aree di pertinenza (anche all’aperto, giardini ed atri all’interno della perimetrazione dei plessi).

In tali spazi verranno apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l’indicazione dei preposti cui spetta vigilare.

È altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola, l’utilizzo di sigarette elettroniche.

E’ vietato allontanarsi dalla proprio sede, in orario di servizio, per fumare.

Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto

I responsabili di plesso sono preposti quali responsabili all’applicazione del divieto.

E’ compito dei responsabili preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, che verranno collocati in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla segnalazione al D.S. o ai suoi diretti collaboratori affinché si proceda alla contestazione delle infrazioni e alla relativa verbalizzazione;
- si provvederà a nomina specifica dei soggetti preposti al controllo, fermo restando in capo ai responsabili di plesso vigilare sull’osservanza del divieto e segnalare le infrazioni.

Il personale sarà incaricato dal Dirigente, a norma dell’articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale Preposto all’applicazione del divieto non può rifiutare l’incarico (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013).

Nell’esercizio delle sue funzioni, il responsabile incaricato sarà un Pubblico Ufficiale e come tale godrà del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell’ambito scolastico.

Destinatari

Le disposizioni sono rivolte, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell’Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa MARIA PAPPALARDO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93